

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
TRIBUTARIO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 91 del 28.11.2011

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Compiti del Consiglio Tributario

Articolo 3 - Composizione del Consiglio Tributario

Articolo 4 - Attività del Consiglio Tributario

Articolo 5 - Obblighi dei consiglieri

Articolo 6 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario

Articolo 7 - Poteri del Consiglio Tributario e rapporti con l'amministrazione

Articolo 8 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'amministrazione comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Compiti del Consiglio Tributario

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del D.L. n. 78/2010;
- b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- c) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- d) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
- e) segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di omissione della dichiarazione;
- f) esaminare le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle entrate;

2. Il Consiglio tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in materia tributaria su richiesta della Giunta comunale.

Articolo 3

Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da:

- il Responsabile del Servizio Tributi/Entrate o suo delegato, che assume la carica di Presidente;
 - il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - il Responsabile del servizio Edilizia/Urbanistica o suo delegato;
- i delegati debbono essere dipendenti appartenenti ai rispettivi servizi;

2. I componenti del Consiglio Tributario, come sopra designati dovranno collaborare e coinvolgere i responsabili dei servizi: anagrafe, commercio, scuola, istruzione pubblica ecc.

3. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell’Agenzia del territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell’INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

Articolo 4

Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L’attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso verbali approvati a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell’atto medesimo dall’organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.

4. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Il Consiglio Tributario comunica le attività svolte alla Giunta comunale e al Presidente del Consiglio comunale.

6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell’art. 3, comma 3, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all’Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 5

Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d’ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. E’ fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell’esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza.

Articolo 6

Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso gli uffici del comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Tributi.

2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già come previsto dalla legislazione vigente e quindi a costo zero per l'Ente.

Articolo 7

Poteri del Consiglio Tributario e rapporti con l'amministrazione

1. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio Tributario in attuazione dei compiti previsti dall'art. 2, comma 1, vengono tempestivamente trasmesse al comune, il quale è tenuto a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine il Comune informa il Presidente del Consiglio tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al consiglio medesimo.

2. Nel caso in cui il Comune non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio tributario che comportano impegno di spesa o necessitano di misure organizzative sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.

3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio Tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali. A tal fine i referenti sono:

- a) per il Consiglio Comunale, il Presidente;
- b) per la Giunta Comunale, il Sindaco o l'assessore con delega ai tributi;
- c) per gli uffici comunali, il responsabile/dirigente del servizio tributi.

4. Il Consiglio tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta anche verbale al segretario o ai responsabili. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini indicati dal richiedente o comunque con massima tempestività;
- b) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari, a richiesta dei rispettivi presidenti;
- c) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.